



Vista la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 "Disciplina organica lavori pubblici" ed in particolare l'articolo 56, comma 2, Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres. di determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generali e di collaudo relative a tutte le opere pubbliche e di interesse pubblico;

Considerata la necessità di dare organicità alla materia anche a fronte di fattispecie non previste dal decreto n. 0453/Pres./2005;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al suddetto decreto al fine di integrarlo con fattispecie non previste e in particolare di considerare nell'ambito degli oneri di progettazione, generali e di collaudo anche le indagini geofisiche di profondità finalizzate alle terebrazioni di pozzi di notevole entità, nonché le spese preventivamente autorizzate per prestazioni di particolare rilevanza comportanti un costo significativo;

Ritenuto altresì che il richiamo operato dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 14/2002 al proprio decreto n. 0453/Pres./2005 vada interpretato nel senso di un rinvio dinamico atteso che nella gerarchia delle fonti un provvedimento amministrativo deve poter essere modificato da un successivo provvedimento amministrativo senza dover necessariamente ricorrere ad una preventiva modifica di legge;

Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione delle suddette modifiche al proprio decreto n. 0453/Pres./2005;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1917 dd. 14 ottobre 2011;

Decreta

- 1.** Sono approvate le modifiche al proprio decreto 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. di determinazione degli oneri di progettazione, generali e di collaudo relative a tutte le opere pubbliche e di interesse pubblico, nel testo sotto indicato;
- 2.** All'articolo 5, comma 4, del proprio decreto 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. dopo le parole "adeguamento antisismico di edifici esistenti" sono aggiunte le seguenti parole: "e per le indagini geofisiche di profondità finalizzate alle terebrazioni di pozzi di notevole entità, nonché le spese preventivamente autorizzate per prestazioni di particolare rilevanza comportanti un costo significativo";
- 3.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

- dott. Renzo Tondo -

Testo coordinato.

Art. 1

Le aliquote da applicarsi per oneri di progettazione, generali e di collaudo relative a tutte le opere pubbliche e di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 come successivamente modificato ed integrato sono desunte dalla tabella A) allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, in relazione alla categoria di appartenenza dell'opera e sono calcolate sull'ammontare dei lavori, esclusi eventuali incrementi o diminuzioni conseguenti ad aumenti o ribassi d'asta e sull'ammontare delle acquisizioni delle aree e degli immobili, il tutto come risultante dagli elaborati progettuali, con l'esclusione delle forniture. Per le opere realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva è ammessa la facoltà di applicare variazioni opportunamente motivate qualora la progettazione abbia evidenziato tale necessità in relazione alla complessità delle opere da realizzare. Tale variazione è disposta con il decreto di delegazione amministrativa, ovvero con eventuali successive modificazioni, ed è applicabile anche ai provvedimenti della medesima tipologia che all'atto dell'emanazione risultassero soggetti a disposizioni normative diverse. Per le opere già finanziate di competenza della Direzione centrale salute e protezione sociale realizzate mediante contratti di concessione in essere alla data del presente provvedimento viene applicata l'aliquota del 12% per qualsiasi importo e categoria di lavorazione sino alla conclusione dei contratti di concessione in essere. Sono fatte salve le diverse disposizioni adottate da competenti autorità nazionali o comunitarie.

Art. 2

Le aliquote di cui all'articolo 1 devono intendersi massime, forfetarie ed onnicomprensive.

Art. 3

Ai fini dell'individuazione della categoria dell'opera si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e del relativo allegato A), intendendosi per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento progettato e che sarà indicata come tale negli elaborati di progetto.

Art. 4

Il calcolo degli oneri di progettazione, generali e di collaudo si effettua in misura scalare applicando all'ammontare dei lavori e delle acquisizioni di aree o immobili, come risultanti dagli elaborati progettuali, le aliquote relative ai vari scaglioni interi inferiori, sommando gli importi così ottenuti ed aggiungendo all'eccedenza quello derivante dall'applicazione della successiva aliquota.

Art. 5

Ai fini del presente provvedimento per oneri di progettazione, generali e di collaudo si intendono:

- a) rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi;
- b) spese tecniche relative alla progettazione compresi gli incentivi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 14/2002, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
- c) spese per attività di consulenza o di supporto;
- d) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- e) spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- f) spese per la pubblicità relativa alla gara,
- g) spese per la gestione delle procedure di realizzazione dell'opera e per le attività di acquisizione di aree ed immobili, con esclusione delle forniture;
- h) oneri e contributi previdenziali dovuti per legge;
- i) IVA relativa alle prestazioni di cui ai punti da a) a h);

Per le opere realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, le spese per acquisizione di aree e di immobili, nonché i relativi oneri per frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, sono accorpati in una voce a sé stante del quadro economico, non soggetta all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A).

Analogamente, per le opere realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, sono a sé stanti nelle apposite voci di quadro economico, non soggette all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A), le spese, preventivamente autorizzate, per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi opportunamente motivati ed aventi carattere di straordinarietà.

Sono infine ritenute a sé stanti nelle apposite voci di quadro economico, non soggette all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A), le spese per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi per opere di bonifica da amianto nonché per le verifiche antisismiche finalizzate alle opere di adeguamento antisismico di edifici esistenti e per le

indagini geofisiche di profondità finalizzate alle terebrazioni di pozzi di notevole entità, nonché le spese preventivamente autorizzate per prestazioni di particolare rilevanza comportanti un costo significativo.

Art. 6

Per i rapporti contributivi a fronte dei quali non è stato ancora assunto il relativo impegno di spesa si procede all'impegno della stessa ai sensi delle disposizioni del presente atto. Per i rapporti contributivi non ancora definiti con provvedimento finale, l'ente beneficiario, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute ed entro i limiti del finanziamento concesso, applica le disposizioni del presente atto ai progetti predisposti con i contenuti di cui all'articolo 16 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 8 della legge regionale 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente i soggetti delegati alla progettazione e realizzazione di opere di competenza regionale applicano, in sede di rendicontazione degli interventi la cui spesa non è stata ancora definita con provvedimento finale ed entro i limiti del finanziamento assentito, le disposizioni del presente atto ai lavori eseguiti in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva i cui progetti sono stati predisposti con i contenuti di cui al citato articolo 8.

Art. 7

Per gli interventi manutentivi si applicano le aliquote percentuali massime di cui alla tabella A) ridotte del 20%, ad esclusione delle categorie OG6 e OG8, per le quali si applicano rispettivamente le riduzioni del 30% e del 15%.

Art. 8

Le aliquote massime percentuali evidenziate nella allegata tabella A), trovano applicazione sia nell'ipotesi di affidamento di incarichi a professionisti esterni, sia qualora alla progettazione ed all'attività di direzione lavori o di collaudazione provveda la struttura interna dell'ente attuatore.

Art. 9

Restano esclusi dalle disposizioni del presente decreto gli interventi di competenza della Protezione civile della Regione affidati agli enti attuatori subregionali per i quali trova applicazione la specifica disciplina di settore.

Art. 10

Al fine del necessario coordinamento in materia di oneri di progettazione, generali e di collaudo di cui all'articolo 56, comma 2 della legge regionale n. 14/2002, la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvede ad ogni ulteriore adempimento finalizzato alla modifica del presente provvedimento, sentite le Direzioni centrali interessate.

Art. 11

Il decreto del Presidente della Regione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; a decorrere dalla entrata in vigore dello stesso cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al D.P.G.R. 22 gennaio 2001, n. 011/Pres.